

LEGGE TAVOLARE

Legge sui Libri Fondiari Capo II - Delle iscrizioni tavolari - Sezione III - Della prenotazione

Art. 45 (Cancellazione della prenotazione)

In difetto di giustificazione, colui contro il quale è stata conseguita la prenotazione, potrà chiederne la cancellazione [76 L.T.].

Se al giudice tavolare consti che l'azione di giustificazione è stata promossa in tempo utile o che il termine per promuoverla non è ancora scaduto nel giorno della presentazione della domanda di cancellazione, respingerà la domanda di cancellazione. Ove ciò non constasse, inviterà colui che conseguì la prenotazione a provare entro un breve termine che non sia ancora trascorso il termine per la giustificazione o che sia stata promossa tempestivamente l'azione di giustificazione. In difetto di prova sarà ordinata la cancellazione della prenotazione.

L'azione di giustificazione si ha per prodotta in tempo utile quando sia stata promossa prima della presentazione della domanda di cancellazione o quanto meno nello stesso giorno, ancorché sia già spirato il termine prefisso ai sensi dell'articolo 42.

Note

Legittimato a chiedere la cancellazione della prenotazione non giustificata è, ai sensi dell'art. 76 L.T., chiunque vi abbia un legittimo interesse, potendola chiedere immediatamente dopo la sua iscrizione.

Nel caso in cui sia decorso il termine utile per proporre la giustificazione, il giudice, prima di decidere sulla domanda di cancellazione, dovrà concedere un breve termine al prenotato affinché possa dimostrare che il termine non è ancora scaduto o che ha prodotto la giustificazione in tempo utile (entro il giorno della presentazione della domanda di cancellazione).

Qualora, in principio, non fosse stato fissato un termine dal giudice dovrà assegnarne uno per la giustificazione.